

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4521 del 16/11/2016
Oggetto	DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 - SOCIETA' CHICCHIRICHI' s.n.c. di BUBANI MARCO e C. - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - ATTIVITA' DI BAR - RISTORANTE - NELL'IMPIANTO SITO IN FAENZA (RA) - VIA EMILIA LEVANTE, 134.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4660 del 16/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sedici NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 – SOCIETA' CHICCHIRICHI' s.n.c. di BUBANI MARCO e C. - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) – ATTIVITA' DI BAR – RISTORANTE - NELL'IMPIANTO SITO IN FAENZA (RA) - VIA EMILIA LEVANTE, 134.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170, del 21 dicembre 2015, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con atto di indirizzo PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 17/10/2016 (pervenuta al protocollo ARPAE in data 20/10/2016, pratica Arpae nr. 31445/2016), dalla società Chicchirichì s.n.c. di Bubani Marco e C. (P.IVA 02254490390), avente sede legale e dell'impianto a Faenza (RA), via Emilia Levante, 134, intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR nr. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.);
- impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;*
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;*
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;*
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;*

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- *Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;*

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATI gli atti istruttori e il parere del soggetto competente in materia ambientale (SUAP Unione della Romagna Faentina) emerge che:

- l'istanza è relativa al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corso d'acqua superficiale, originate dall'attività di Bar - Ristorante, di consistenza superiore a 50 AE;
- l'istanza risulta formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 17/10/2016, comunicazione SUAP all'interessato datata 8/11/2016, ai sensi dell'art. 8, comma 2), della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, del DPR n. 59/2013, (nota Arpae PG 13849, del 8/11/2016);
- ai fini dell'adozione dell'AUA si acquisisce (PG 14086, del 14/11/2016) il parere favorevole, con prescrizioni, del SUAP dell'Unione della Romagna Faentina, soggetto competente in materia ambientale per l'autorizzazione allo scarico da ricomprendere nell'AUA e in merito alla compatibilità acustica dell'attività rispetto al contesto dell'insediamento;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna (nota acquisita al PG con il nr. 49231/2014 del 29/05/2014), in base alle quali le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, risultando quindi esonerate da tale obbligo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si ritiene di poter procedere all'adozione dell'AUA in favore della Società Chicchirichì s.n.c. di Bubani Marco e C., nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività di Bar - Ristorante, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

CONSIDERATO CHE per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

Al sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI ADOTTARE, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della società Chicchirichì s.n.c. di Bubani Marco e C. (P.IVA 02254490390), avente sede legale e dell'impianto a Faenza (RA), via Emilia Levante, 134, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), che vede il SUAP dell'Unione della Romagna Faentina quale soggetto competente in materia ambientale e comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447) - di competenza comunale.
Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso in quanto previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento al titolo abilitativo ambientale sostituito dalla presente AUA, contenuti nell'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pena la sua revoca. In particolare, l'**Allegato A**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in acque superficiali di acque reflue domestiche e l'Allegato B) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche in materia di impatto acustico.
È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 3.b) eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate, ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare: ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali - quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
 - 3.c) rispetto alla valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico: in caso di modifiche, potenziamenti o introduzione di nuove sorgenti sonore, dovrà essere prodotta documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della D.G.R. 673/2004 *"criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*;
 - 3.d) la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo, ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è di **15 anni**, a far data dal giorno del rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR. n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che:
 - l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;
 - la Sezione provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente;

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

CONDIZIONI:

L'insediamento produttivo ove si svolge attività di Bar – Ristorante, origina acque reflue classificate acque reflue domestiche, le quali vengono scaricate in acque superficiali.

Il numero degli abitanti equivalenti dell'insediamento risulta essere di **65** in relazione al numero degli addetti dell'attività (10 AE), ed al numero massimo dei fruitori del Bar-Ristorante (55 AE).

Le acque reflue domestiche derivanti dall'attività sono trattate preventivamente in degrassatori, successivamente inviate in un depuratore biologico a fanghi attivi e quindi scaricate nel fosso stradale prospiciente via Emilia Levante.

I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dall'attività, rispettano i criteri fissati dalla tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale nr. 1053/03 e i dimensionamenti dei sistemi di trattamento rispettano i valori previsti dalla tabella A della deliberazione di cui sopra, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti (65 AE).

Le planimetria della rete fognaria allegata costituisce parte integrante dell'AUA.

PRESCRIZIONI:

- 1) Gli impianti di pretrattamento delle acque reflue domestiche, quali i pozzetti degrassatori, al fine di assicurare un corretto funzionamento, devono essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia deve essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza.
- 2) I materiali raccolti dai sistemi di trattamento devono essere smaltiti come rifiuti in ottemperanza dalla parte IV del DLgs 152/06 s.m.i, a tale scopo la ditta deve conservare tutte le ricevute attestanti le avvenute asportazioni dei rifiuti di cui sopra.
- 3) Per quanto riguarda il depuratore occorre vengano effettuate manutenzioni ordinarie e controlli specifici da parte di tecnici competenti da accordare con la ditta che effettua le manutenzioni sull'impianto per mantenerlo sempre in perfetta efficienza. La documentazione attestante l'avvenuta manutenzione e controlli del depuratore deve essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza, così come da contratto di manutenzione allegato alla domanda di richiesta dell'autorizzazione allo scarico.
- 4) Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento dei campioni di acque di scarico, deve essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e succ. mod..

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI RAVENNA

Dott. Alberto Reucci

Firmato digitalmente

COMUNICAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447)

CONDIZIONI:

La "Relazione Acustica" di Verifica delle immissioni sonore massime per il rispetto del limite di immissione ai ricettori, datata 12/09/2016, tiene conto della ristrutturazione ed ampliamento del ristorante Chicchirichì esistente, con rimozione della cella frigorifera, dell'impianto di condizionamento e ricollocazione del nuovo gruppo refrigerante a servizio della cella e di un nuovo impianto di condizionamento.

La relazione previsionale è stata eseguita con "modalità inversa" (UNI 11143-1 p. 6.1) in quanto, allo stato dell'opera, non si è in grado di specificare il Gruppo motore che verrà installato per le celle frigorifere ma solo quello delle Macchine di raffreddamento.

In particolare nella relazione sono presenti i seguenti elementi:

- A. descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto, per un intorno sufficiente a caratterizzarne gli effetti acustici, corredata da planimetria con indicate la destinazione d'uso degli edifici circostanti;
- B. indicazione della presenza di ricettori;
- C. individuazione della classe acustica della zona, delle sorgenti di rumore non di pertinenza dell'insediamento (via Emilia);
- D. planimetria del ristorante con indicazione del punto di collocazione dell'impianto di condizionamento e del parcheggio; caratterizzazione acustica dello stesso da scheda tecnica;
- E. indicazione dei livelli di rumore massimi a cui dovranno attenersi le sorgenti sonore, intervenendo, se necessario, con interventi di bonifica acustica per ottenere al ricettore la non applicabilità del differenziale diurno e notturno.

In base a tali elementi si subordina lo svolgimento dell'attività al rispetto delle sotto indicate **PRESCRIZIONI**:

- 1. L'impianto di refrigerazione/condizionamento deve essere dotato di copertura fono isolante/fonoassorbente;
- 2. L'impianto gruppo motore refrigerante a servizio della cella frigo deve avere potenza sonora uguale o inferiore a quella dichiarata ed essere installato a distanza non inferiore a 20 metri dal ricettore;
- 3. Deve essere eseguito collaudo acustico alla installazione delle sorgenti con verifica fonometrica alla sorgente e ai ricettori al massimo regime degli impianti, secondo il DM 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", che attesti il rispetto dei limiti di inquinamento acustico previsti dalla normativa di settore. In caso di superamento dovranno essere attuati interventi di bonifica acustica. La verifica deve valutare il rispetto del limite di immissione assoluto e differenziale diurno e notturno negli spazi fruibili esterni e all'interno degli ambienti abitativi dei ricettori, anche desumendo quest'ultimo da rilievi all'esterno degli ambienti abitativi. Per la verifica del limite di immissione differenziale deve essere considerato un livello di rumore residuo acquisito durante la disattivazione di tutte le sorgenti sonore e in momento cautelativo, di morbida del traffico, sia in TR diurno che notturno, oppure in alternativa, verificata la non applicabilità del limite di immissione differenziale.

Gli esiti devono essere inviati al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina, all'Arpe Servizio Territoriale distretto di Faenza – Bassa Romagna, ad Arpae SAC Ravenna, per le valutazioni del caso.

4. In caso di modifiche sostanziali e/o introduzione di nuove sorgenti sonore dovrà essere presentata nuova valutazione di impatto acustico o integrazione alla presente.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

Firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.